

Questione pregiudiziale

Se il Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 14, il principio dell'unicità del regime di previdenza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, attivi o pensionati, e il principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, ostino a che uno Stato membro imponga l'assoggettamento ad un regime nazionale di previdenza sociale ed richieda il versamento di contributi previdenziali ad un funzionario che, in aggiunta alla sua attività al servizio di un'istituzione europea, svolga, con l'autorizzazione di quest'ultima, un'attività accessoria d'insegnamento, laddove tale funzionario, in forza dello Statuto dei funzionari, è già assoggettato al regime di previdenza sociale comune alle istituzioni dell'Unione europea.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 28 marzo 2023 — Agentsia po vpisvaniyata / OL

(Causa C-200/23, Agentsia po vpisvaniyata)

(2023/C 223/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Agentsia po vpisvaniyata

Resistente: OL

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che esso sancisce un obbligo dello Stato membro di consentire la comunicazione di un contratto di società soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 119 del Targovski zakon (legge in materia commerciale), qualora esso, oltre ai nomi dei soci, i quali sono soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dello Zakon za targovskia registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel (legge sul registro del commercio e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro), contenga anche ulteriori dati personali. Nel rispondere a tale questione, occorre tenere conto del fatto che l'Agenzia del registro è un ente del settore pubblico nei confronti del quale, secondo una giurisprudenza costante della Corte, possono essere fatte valere le disposizioni della direttiva munite di effetti diretti (sentenza del 7 settembre 2006, Vassallo, C 180/04, ECLI:EU:C:2006:518, punto 26 e la giurisprudenza ivi citata).
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione: se si possa ritenere che nelle circostanze che hanno dato luogo alla controversia di cui al procedimento principale, il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia del registro sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2016/679⁽²⁾.
- 3) In caso di risposta affermativa alle prime due questioni: se una disposizione nazionale come quella di cui all'articolo 13, paragrafo 9, dello Zakon za targovskia registar i registara na yuridicheskite litsa s nestopanska tsel (legge sul registro del commercio e sul registro delle persone giuridiche senza scopo di lucro), ai sensi della quale, qualora in una domanda o nei documenti che corredano tale domanda siano indicati dati personali non richiesti dalla legge, si deve considerare che le persone che li hanno messi a disposizione abbiano acconsentito al trattamento di tali dati da parte dell'Agenzia e alla fornitura di un accesso del pubblico ai medesimi, possa essere considerata ammissibile nonostante i considerando 32, 40, 42, 43 e 50 del regolamento 2016/679 quale chiarimento in relazione alla possibilità di una «pubblicità volontaria» anche di dati personali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/101/CE.

- 4) Se, ai fini dell'attuazione dell'obbligo risultante dall'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/101/CE, ai sensi del quale gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore della pubblicità effettuata a norma del paragrafo 5 e il contenuto del registro o del fascicolo, e per tenere conto degli interessi di terzi di conoscere gli atti essenziali della società e certe indicazioni che la concernono, menzionati al considerando 3 di tale direttiva, siano ammissibili disposizioni nazionali che prevedono una disciplina procedurale (moduli di domanda, presentazione di copie di documenti in cui i dati personali sono stati occultati) per l'esercizio del diritto della persona fisica, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento 2016/679, di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, qualora i dati personali dei quali viene chiesta la cancellazione siano parte di documenti oggetto di pubblicità (pubblicati) messi a disposizione del titolare del trattamento in forza di una disciplina procedurale analoga da un'altra persona, la quale, con tale azione, ha determinato anche la finalità del trattamento da essa avviato.
- 5) Se l'Agenzia del registro agisca, nella situazione alla base della controversia di cui al procedimento principale, solo in veste di titolare del trattamento in relazione ai dati personali, oppure se essa sia anche il destinatario dei medesimi, qualora le finalità del suo trattamento nell'ambito dei documenti presentati a fini di pubblicazione, siano state determinate da un altro titolare del trattamento.
- 6) Se la firma autografa di una persona fisica costituisca un'informazione che si riferisce ad una persona fisica identificata e rispettivamente sia ricompresa nella nozione di «dati personali» ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento 2016/679.
- 7) Se la nozione di «dati immateriali» ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 debba essere interpretata nel senso che il riconoscimento dell'esistenza di un danno immateriale presuppone una conseguenza sfavorevole tangibile e una lesione oggettivamente accertabile degli interessi personali oppure se sia sufficiente a tal fine la mera perdita, limitata nel tempo, del controllo sovrano dell'interessato sui propri dati a causa della pubblicazione di dati personali sul registro del commercio, priva di conseguenze tangibili o svantaggiose per l'interessato.
- 8) Se il parere rilasciato ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679, dall'autorità nazionale di controllo, la Komisia za zashtita na lichnite danni (Commissione preposta alla protezione dei dati personali), n. 01-116(20)/01.02.2021, ai sensi del quale l'Agenzia del registro non ha la possibilità giuridica né il potere di limitare d'ufficio o su richiesta della persona interessata il trattamento di dati già pubblicati, sia ammissibile come prova ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 che l'evento dannoso subito dalla persona fisica non è in alcun modo imputabile all'Agenzia del registro.

(¹) Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU 2009, L 258, pag. 11).

(²) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 7 aprile 2023 —
«Toplofikatsia Sofia» EAD**

(Causa C-222/23, Toplofikatsia Sofia)

(2023/C 223/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Ricorrente nel procedimento monitorio: «Toplofikatsia Sofia» EAD

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012] concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (¹), in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, TFUE e con l'articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la nozione di «domicilio» di una persona fisica venga ricavata da disposizioni nazionali che prevedono che l'indirizzo permanente dei cittadini dello Stato del giudice adito si trovi sempre in tale Stato e non possa essere spostato in un altro luogo nell'Unione europea.